

Città di Brienza

(Prov. di Potenza)

(D.p.r. del 7/11/2005)

Piazza dell'Unità d'Italia – 85050 Brienza – tel.
0975381003 - fax 0975381988

comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it

www.comune.brienza.pz.it

Prot. n° 4329
del 15/02/2017

Ministero dell'Ambiente e
Della Tutela del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo,44
00147 ROMA
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Basilicata
Dip.to Ambiente
Ufficio Compatibilità Ambientale


ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
85100 POTENZA

OGGETTO: Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Monte Cavallo" e "La Cerasa". Invio delibera

In allegato alla presente si trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2017, ad oggetto: "Istanza di permesso di ricerca per idrocarburi nel territorio comunale. Distinti saluti



Il Responsabile del servizio
Raffaele Distefano



Comune di Brienza

(Provincia di Potenza)

Copia Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2017

Oggetto: Istanza di permesso di ricerca per idrocarburi nel territorio comunale;

L'anno 2017, il **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione "straordinaria" ed in seduta pubblica di "prima" convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Distefano Donato	X	
Scelzo Angela	X	
Pepe Antonio Mario	X	
Sabbatella Antonio	X	
Lavecchia Michele	X	
Fiscella Daniele		X
Palladino Giovanni	X	
Ferrarese Rocco	X	
Lopardo Cataldo		X
Pagano Francesco	X	
Parente Francesco		X
Collazzo Raffaele	X	
Collazzo Antonio Angelo	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Musacchio Dott.ssa Faustina, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lavecchia Michele, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Il Presidente apre la seduta con il punto all'o.d.g.;

Il Sindaco introduce l'argomento, ringrazia per la partecipazione al dibattito sul tema il Presidente della Provincia di Potenza Nicola Valuzzi e il Sindaco del comune di Padula nonché consigliere alla Provincia di Salerno Paolo Imparato;

Premesso:

che il Comune di Brienza é chiamato ad esprimere il parere sul tema dell'Istanza di permesso di ricerca per idrocarburi nel territori comunale ;

che la società Shell Italia E&P Spa ha depositato presso questo Comune (prot. n. 10226 del 27/12/2016) , ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, - solo in formato elettronico - gli elaborati relativi allo studio di impatto ambientale per le aree di ricerca idrocarburi " Monte Cavallo" e " La Cerasa";

PER LA PROPOSTA AL CONSIGLIO il Sindaco Donato Distefano, passa la parola all'Assessore Antonio Mario Pepe al fine di relazionare sul punto.

Questi, dopo una dettagliata ricostruzione storico – giuridica, relativa alle problematiche che hanno caratterizzato la vicenda della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi in Basilicata, entra nel merito delle richieste presentate dalla società Shell Italia SPA con la seguente

RELAZIONE

“ Preliminarmente si evidenzia:

- a) che la iniziale riproposizione della VIA al Ministero – per entrambe le istanze - è l'effetto della rinuncia, (opzione) effettuata in data 04/03/2015 dalla società (opzione consentita dal d.l. n. 133/2014 –sblocca Italia), alla richiesta di VIA già presentata alla Regione Basilicata sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del suindicato decreto;
- b) le suddette procedure sono state archiviate nel mese di luglio 2016 e rispetto a tale decisione dagli atti consultabili presso i ministeri interessati non è dato sapere e si è impossibilitati a conoscere la motivazione a fondamento della interlocutoria richiesta di archiviazione dal Ministero dell'Ambiente al Ministero dello Sviluppo Economico, datata 15 luglio 2016. Tale aspetto non è secondario, dal momento che le istanze di che trattasi erano da considerare tardive , improcedibili e da rigettare dal Ministero dello Sviluppo Economico, già nel 2012;
- c) a distanza di oltre dieci anni (14 luglio 2006), dall' espressione del parere favorevole all'accoglimento delle istanze del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi sulle istanze di permesso di ricerca, appare singolare e di dubbia legittimità, la presentazione, da parte dell'operatore SHELL Italia, delle istanze di VIA di seguito indicate.

In data 27 dicembre 2016, infatti, l'Amministrazione comunale di Brienza ha ricevuto, ai sensi dell'art.23 del d.lgs.152/2006, l'avviso di presentazione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ai progetti: permesso

di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati “Monte Cavallo” e “La Cerasa”. Di tale deposito è stato dato pubblico avviso alla cittadinanza.

Dall’esame dei rapporti di valutazione trasmessi al Comune di Brienza

si rileva e osserva

Entrambi i rapporti risultano privi delle firme dei professionisti che li avrebbero redatti e sono sostanzialmente identici nei contenuti, pur trattandosi di aree completamente diverse (Monte Cavallo è un’area mista composta da pianura e montagna e la Cerasa, invece, ha prevalenza montuosa). Le relazioni risultano palesemente generiche e sostanzialmente emendate dei tratti fantasiosi riportati nella precedente richiesta del 2007, riproposta dalla medesima società nel febbraio del 2012, laddove (2007) addirittura si descriveva la presenza di agrumeti nei territori di Brienza e Sasso di Castalda (si legga: 1. Permesso Monte Cavallo pagina n. 40 paragrafo 3.2.6 – vegetazione u.l.t. capoverso, pagina 37; 2. Permesso la Cerasa pagina 36/37 vegetazione u.l.t. capoverso) e le leggi regionali richiamate afferenti ad altra regione italiana (l. n. 9 del 18.05.1999 era la legge della Regione Emilia Romagna!!!).

Le aree interessate adesso dalle indagini sono le stesse ed estremamente estese: infatti, la prima “Monte Cavallo” ha un’estensione di 211,9 km² e comprende nove comuni della provincia di Salerno (Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Padula, Montesano, Sant’Arsenio, Sassano, Teggiano), e quattro Comuni della provincia di Potenza (Brienza, Marsiconuovo, Tramutola e Paterno); la seconda “la Cerasa” si sviluppa su una superficie di 75,86 km² e comprende cinque Comuni della provincia di Potenza (Brienza, Satriano, Sasso di Castalda, Marsiconuovo e Tito).

Tale notevole estensione dei permessi di ricerca non consente di valutare nel dettaglio l’impatto ambientale che l’attività di ricerca avrà nel territorio interessato. E’ pure opportuno rilevare che i permessi di ricerca interessano anche i centri urbani e una parte importante del Parco dell’Appennino Lucano – Val D’Agri- Lagonegrese e, tra l’altro, nelle vicinanze vi è la presenza di altri due Parchi nazionali: del Cilento e Vallo di Diano e del Pollino tra Basilicata e Calabria.

Peraltro, nel permesso Monte Cavallo ricade il sito Rete Natura 2000 denominato SIC “Monti della Maddalena e sono presenti altri due siti in prossimità del perimetro dell’istanza: “Lago Cessuta e dintorni” e “Monte Mottola”. A questi, inoltre, sono da aggiungere altri nove Siti di Interesse Comunitario presenti nei dintorni dell’area interessata.

Nella documentazione prodotta dalla società petrolifera non vi è traccia alcuna di uno studio preliminare sull’impatto ambientale di una eventuale piattaforma petrolifera, seppur solo per la ricerca, e nonostante l’art. 22 del d.lgs. 152/2006, c.3, lett.a) prescriva che “lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni”.

Inoltre, la documentazione è assolutamente carente e priva delle informazioni concernenti “ le misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti rilevanti.

Stesse considerazioni valgono in relazione alla carenza dei “dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che (l’eventuale) progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio.

Agli atti vi è solamente una generica descrizione delle fasi operative di eventuali successive perforazioni.

Sul rischio sismico, dalla stessa documentazione trasmessa dalla società petrolifera, si evidenzia che la zona è “ ad alta sismicità”, tanto che negli studi presentati , per la stessa area nel 2007, si faceva riferimento al grave rischio di terremoti nell’area interessata tanto da consigliare genericamente l’adozione di precauzioni o studi approfonditi al momento della perforazione.

Dagli atti non è dato sapere a quali studi si faceva riferimento, e a proposito della richiesta in esame viene genericamente detto che “ al momento della realizzazione del pozzo verrà attentamente valutato il rischio sismico”. Anche su questo punto, la documentazione appare generica ed elusiva tant’è che, paradossalmente, non viene indicato neanche l’indice di sismicità, che nella specie è sicuramente da classificare, secondo le scale di rischio elaborate dalla Protezione Civile, Rischio UNO.

Non sono da trascurare i problemi di natura idrogeologica, connessi alla potenziale interferenza delle operazioni con le fonti di approvvigionamento idrico potabile per le comunità locali e la presenza di aree di particolare valore rientranti nel Parco dell’Appennino Lucano - Val d’Agri Lagonegrese.

Già nei precedenti studi depositati, la stessa SHELL S.p.A.(2007) concludeva in maniera allarmante con le seguenti parole: “l’area del permesso...mostra di essere in massima parte compatibile con i progetti da eseguire nell’ambito del programma di ricerca per idrocarburi”.

La predetta conclusione già denotava che l’intervento richiesto dalla SHELL non era e non è del tutto compatibile con l’ambiente che ne sarà interessato, sia sotto l’aspetto del rischio idrogeologico, dal momento che nell’area in istanza sono presenti diverse zone sottoposte a rischio idrogeologico , sia per la caratterizzazione e l’importanza idrogeologica strategica delle aree interessate.

Emblematico (istanza Monte Cavallo) il vasto movimento franoso che interessò i dintorni della frazione Pergola in territorio di Marsico Nuovo il 01/03/1983 , per il quale il Ministro per la protezione civile dichiarò lo stato di emergenza a causa di numerosi edifici lesionati, con sgombero di 194 persone e il dissesto del serbatoio di contrada Niglio che raccoglie le acque della sorgente Monache.

Vari studi eseguiti nell’area (*cfr. Incoronato, Nardi e Ortolani*) evidenziano l’importanza idrogeologica connessa all’affioramento e alla struttura delle rocce carbonatiche che costituiscono acquiferi di strategico valore dal momento che forniscono varie sorgenti perenni aventi portata complessiva di circa 5.000 l/sec; notevole grandezza hanno anche le falde ospitate nei sedimenti

alluvionali aventi spessori anche superiore a 100 metri che rappresentano il riempimento quaternario della depressione dell'area interessata dalla richiesta dei permessi.

Tra l'altro, sul punto la relazione della stessa Società è particolarmente "oscura" dal momento che viene affermato che " *a causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrofisiche delle rocce presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione*".

Le aree, inoltre, sono interessate per gran parte da vincoli paesaggistici nonché da vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla presenza di zone archeologiche, beni archeologici ed architettonico-monumentali che rappresentano, non solo aspetti identitari, ma anche attrattori intorno ai quali, ai vari livelli istituzionali, da decenni si sta investendo per uno sviluppo sostenibile, equilibrato e soprattutto duraturo.

In proposito si osserva - in punto di diritto - che, se è vero che l'esistenza di vincoli paesaggistici e di tutela ambientale di regola non esauriscono la Valutazione di impatto ambientale, rispetto alla quale costituiscono soltanto un "parametro di riferimento", tuttavia questo assunto non può valere, per ovvie ragioni, laddove il regime di tutela del paesaggio sia assolutamente inderogabile e si ponga come "irrimediabilmente ostativo" alla realizzazione dell'intervento proposto; difatti, in questa specifica evenienza, la realizzabilità dell'intervento non è neppure prospettabile, per cui evidenti ragioni di efficienza e celerità dell'azione amministrativa impongono all'Amministrazione (Ministeri, Regione, Enti interessati) di valutare "a monte" - a prescindere dagli ulteriori profili "propriamente ambientali" - l'incidenza dei vincoli sulla fattispecie sottoposta al suo esame.

Orbene, poiché le caratteristiche concrete dell'intervento proposto hanno come punto di riferimento, non già soltanto la fase della prospezione e dell'iniziale "pozzo esplorativo"(fase di ricerca), ma anche il "pozzo estrattivo" - che dovrebbe essere attivato in caso di esito positivo delle preliminari fasi di prospezione e/o ricerca, essendo quest'ultime ovviamente preordinate al rinvenimento e alla successiva estrazione degli idrocarburi (fase di coltivazione),- un'autorizzazione parametrata alla sola fase suddetta (ricerca) neppure corrisponderebbe a un interesse concreto della società richiedente.

Peraltro, e non è secondario, si osserva che è obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Si configura, in tal modo, non una mera e discrezionale applicazione delle norme giuridiche vigenti, quanto, piuttosto uno specifico obbligo di garantire, attraverso il principio di precauzione, la salute pubblica e l'ambiente. Principio di Precauzione che nell'ordinamento italiano è garantito dall'art. 3-ter, del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) " *la tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via*

prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché al principio " chi inquina paga" che, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale".

Quindi, consentire attività di ricerca di idrocarburi in terraferma in assenza di prove circa l'assenza di pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce gravissima violazione delle disposizioni di legge in vigore.

Le istituzioni hanno il preciso obbligo di valutare il potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente, attraverso l'identificazione degli agenti biologici, chimici o fisici che possono avere effetti negativi.

Peraltro, il quadro normativo esistente e le numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea evidenziano, chiaramente, che la valutazione scientifica dei rischi deve essere delegata dall'istituzione ad esperti che debbono elaborarla in modo indipendente, obbiettivo e trasparente.

Si configura così l'obbligo per le istituzioni di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e che siano fondate sui più recenti risultati della ricerca internazionale.

Ne discende, quindi, che i comuni, regioni e ministero dell'ambiente, in assenza di uno studio scientifico obbiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute e all'ambiente, devono esprimere parere negativo avverso le istanze di ricerca di idrocarburi in terraferma e nello specifico contro le istanze "La cerasa " e " Monte Cavallo".

In conclusione la violazione del principio di precauzione costituisce una grave violazione di legge e inosservanza degli obblighi istituzionali che esporrebbero gli enti interessati a gravi responsabilità e sanzioni per l'omesso controllo e la mancata applicazione del principio di prudenza in materia ambientale.

Alle predette valutazioni di carattere tecnico vanno aggiunte anche le seguenti ulteriori considerazioni.

Abbiamo assistito negli ultimi anni alla forte aggressività degli interessi economici portati dalle lobby del petrolio spinte dalla sempre maggiore necessità di energia richiesta dalla società moderna. In tale contesto, la Basilicata ha dovuto invertire coattivamente la propria programmazione economica, **convincendosi** della compatibilità ambientale dell'estrazione petrolifera con il proprio territorio a vocazione prevalentemente agricola e turistica.

La situazione creatasi non ha prodotto i risultati sperati e promessi: non vi è stata l'occupazione prevista, non vi è stato lo sviluppo promesso e con l'estrazione petrolifera si è persa l'identità regionale tanto da essere conosciuti in tutta Italia come la Regione del petrolio e non come la Regione da visitare per le sue bellezze storico – ambientali e enogastronomiche.

A fronte di quanto è accaduto, non vi è stata la giusta compensazione per le comunità interessate. Non può certamente pensarsi che la compensazione debba limitarsi alle poche opere pubbliche realizzabili, anche a Brienza, con le Royalties provenienti dalle estrazioni.

D'altro canto, assenti finalizzati ad ulteriori richieste sarebbero in evidente contrasto con la chiara posizione assunta in più occasioni dalla Giunta e dal Consiglio regionale della Basilicata in relazione al quantitativo di petrolio estraibile. Posizione conclamata, e che è correlata a quella autorizzata a seguito degli accordi del 1997 e del 2006, in non più di 154 mila barili/giorno.

Non si può trascurare, altresì, che le Amministrazioni comunali di Brienza, dal 1985 ad oggi hanno improntato la propria azione amministrativa verso la salvaguardia dell'ambiente in considerazione di uno sviluppo turistico dell'intero territorio. In tal senso sono anche state indirizzate notevoli risorse economiche per il recupero del decoro urbano, per il recupero del centro storico e per la valorizzazione dei boschi (miglioramento viabilità di accesso, percorsi fitness, piste ciclabili area pic-nic). Emblematico, per ultimo, l'approvazione del progetto "Parco Monumentale e Culturale del Borgo di Brienza Antica", *inserito nel Programma Operativo Nazionale - Cultura e Sviluppo* - (PON) - (FESR) 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015, il cui obiettivo principale è la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale, di potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore, peraltro di rilevante consistenza finanziaria.

Giova ricordare che sono tuttora in corso importanti e conclusivi lavori di restauro del Castello di Brienza e dell'annesso Borgo Medievale (Complesso dichiarato di particolare interesse monumentale con decreto ministeriale, ai sensi della L.1089/39, ora D.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del Paesaggio).

In questo quadro, appare forzato prevedere che lo sviluppo turistico in una territorio possa conciliarsi con il forte impatto ambientale che avrà l'eventuale estrazione petrolifera. E' anche importante ricordare che il territorio interessato dall'attività di ricerca di idrocarburi è prevalentemente montuoso e coperto da specie arboree di particolare pregio (faggeti) per le quali lo studio di impatto ambientale presentato non prevede particolare cautele.

DA TUTTO QUANTO INNANZI, SULLA BASE DELLA SOLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA SHELL S.P.A., SI CONCLUDE ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO ALLA REALIZZAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' PER LA RICERCA DI IDROCARBURI NELLE AREE DI CUI AI PERMESSI DI RICERCA DENOMINATI "MONTE CAVALLO" E "LA CERASA".

il Sindaco prosegue nel dibattito, fa un'ampia illustrazione del termine e più specificamente del territorio interessato dalla richiesta in oggetto;

Nell'ampia relazione il Sindaco aggiunge ulteriori motivazioni al netto diniego alla richiesta;

Il Consigliere Pagano Francesco elenca i motivi del parere negativo;

Interviene il Sindaco di Padula che con ampia relazione evidenzia come il proprio Comune e la Provincia di Salerno siano fortemente impegnati per il parere negativo;

Interviene il Presidente della Provincia di Potenza Nicola Valluzzi che ribadisce e completa anch'esso con ampia relazione con ulteriori informazioni il parere assolutamente contro alle ricerche di idrocarburi;

Interviene il Consigliere Pagano Francesco che anticipa il parere negativo con "no convinto alla ricerca "e contestualmente chiede impegno amministrativo verso direttive considerate prioritarie: il turismo, valutazione del patrimonio ambientale cercando di trovare in questo impegno una possibilità occupazionale per le giovani generazioni attenta sul tema;

Replica il Sindaco che dà anticipazioni di programmi in corso di elaborazione in tema di cultura, turismo, valorizzazione del territorio ed altro in programma da sottoporre al Consiglio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 152/ 2006 (*Codice dell'ambiente*) che stabilisce le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

RICHIAMATO l'art. 23 del suddetto decreto il quale ai commi 1, 2, 3, stabilisce che :
1.“L’istanza è presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa di cui all’art. 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2.Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, parerei, nulla osta, e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3.La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.”

RICHIAMATO, altresì, l’art. 24, comma 4 , per il quale “ Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all’art. 23 chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovo o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”;

VISTO l’art. 2 dello Statuto comunale che, tra l’altro, prescrive che “ è vietato su tutto il territorio comunale l’insediamento di elettrodotti ad alta tensione, pozzi petroliferi o comunque di strutture che deturpano o mettono in pericolo l’ambiente”;

VISTO CHE la società Shell Italia E&P Spa, avente sede legale in Roma- Piazza dell’Indipendenza, n 11/b, come da portale UNMIG , risulta che in data 01 settembre 2005 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico- Direzione Generale per l’energia e le Risorse Minerarie- ROMA domanda intesa ad ottenere l’approvazione dei permessi di ricerca idrocarburi denominata “ Monte Cavallo” e “La Cerasa”;

PRESO ATTO che presso questo Comune (acquisiti al prot. n. 10226 del 27/12/2016) sono stati depositati , ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, - solo in formato elettronico - gli elaborati relativi allo studio di impatto ambientale per le aree di ricerca idrocarburi “ Monte Cavallo” e “ La Cerasa”;

CHE la documentazione presentata dalla Shell Italia, redatta dalla Società G.E. Plan Consulting srl, è stata resa pubblica, per la comunicazione dell'avvenuto deposito, con avviso del 22/02/2012

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'UTC ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 (TUEL);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO:

CHE i cittadini di Brienza in più occasioni hanno espresso il loro dissenso circa la possibilità di installare sul proprio territorio impianti di estrazione;

CHE l'apertura di pozzi di petrolio sul territorio è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione ove è sancito che “ *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*” . Quindi, l'art. 41 impone, di fatto, dei limiti alla libertà dell'iniziativa economica, poiché nel caso di specie, non si intravede alcuna utilità sociale per la comunità, per l'ambiente circostante e per la salute dei cittadini;

CHE l'art. 44 della Costituzione riconosce il carattere di preminente interesse nazionale alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, intese come l'insieme dei luoghi, della popolazione, della cultura e delle tradizioni e pertanto (ai sensi della Legge n. 1102/71 e legge n. 97/94), sono incentivati interventi speciali, azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. In tal senso è in itinere nel comune di Brienza la realizzazione del “ Parco monumentale Borgo e Castello Caracciolo” per la promozione culturale e conservazione delle tradizioni storico locali;

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale

All'unanimità dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di ritenere la suddetta relazione parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Di considerare negativamente, e quindi di esprimere parere contrario per le motivazioni di fatto e di diritto espresse nella relazione dell'assessore Antonio Mario Pepe, delegato dal Sindaco, in merito alle due istanze per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale riguardante i progetti di ricerca relativi alle istanze di permesso di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominati " Monte Cavallo " e " La Cerasa", presentate dalla Shell Italia E.&P S.P.A., avente sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza , n. 11/b.
3. Di inviare il presente atto al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA e alla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente- Ufficio Compatibilità Ambientale – Potenza, affinché – quest'ultima - ai sensi dell'art.23, comma 3, del d.lgs. 152/2006 - esprima il proprio parere sfavorevole
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.



Comune di BRIENZA
PROVINCIA DI POTENZA

SPEDIZIONE

Prot. n. Comune di BRIENZA

Data Comune di BRIENZA

Area: AREA TECNICA
Servizio: Tecnico

Proposta Delibera di Consiglio n. 001 del 25/01/2017

OGGETTO: Istanza di permesso di ricerca per idrocarburi nel territorio comunale;

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.

Parere in ordine alla regolarità contabile:

geom Salvatore Mecca



PRENOTAZIONE DI SPESA N° _____ DEL 00 Importo €. _____,

All'intervento (Cap.lo /) Bilancio Es. Disponibilità €. _____,

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Michele LAVECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio , certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Brienza, 10 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , visti gli atti d'ufficio, è divenuta esecutiva:

- il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- il giorno 28 GEN 2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Brienza, 10 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Brienza, 10 FEB 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO
